

Allegato "A" del N. 26.138/13.257 di Rep.

STATUTO

DENOMINAZIONE – SCOPO – SEDE – DURATA

ARTICOLO 1

1. Il "Golf Club Milano", qui di seguito per brevità "Il Club", è un'associazione sportiva dilettantistica con personalità giuridica senza fini di lucro, che si propone la pratica e la promozione, anche attraverso l'attività agonistica, dello sport del golf a favore dei propri associati (i soci) e, secondo modalità stabilite dal consiglio direttivo, anche a favore di associati di altri enti affiliati alla Federazione Italiana Golf (FIG) o ad altre federazioni golfistiche non nazionali.
2. Il club si propone il raggiungimento del proprio scopo istituzionale tramite l'utilizzazione degli impianti sportivi di cui ha la disponibilità e con la prestazione di un insieme di servizi collegati in modo funzionale ed inscindibile con la pratica, l'esercizio del golf e le attività connesse, in diretta attuazione degli scopi istituzionali.
3. Il Club aderisce alla FIG, della quale accetta, per sé e per i propri soci, lo statuto ed i regolamenti; in particolare ne riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare.

ARTICOLO 2

1. Il Club ha sede nel parco di Monza, ha come colori sociali il giallo ed il blu e, come stemma, quello allegato nel suo solo disegno sotto la lettera "A" del primo statuto sociale.
2. I soci, all'atto della loro ammissione, devono accettare le norme del presente statuto e quelle della FIG, della quale divengono tesserati, salvo che già non lo siano.
3. L'appartenenza al club comporta per i soci, ad ogni effetto, l'accettazione del domicilio presso la sede sociale e l'inderogabile obbligo a far valere qualsiasi ragione o diritto nei confronti del club soltanto dinanzi ai suoi organi.
4. Il diritto di appartenenza al club non è rivalutabile né trasmissibile, neppure a causa di morte.

ARTICOLO 3

1. La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.
2. Essa può essere sciolta soltanto con deliberazione dell'assemblea che contestualmente fissa le disposizioni relative alla liquidazione del patrimonio sociale nell'ambito delle disposizioni di legge in vigore al momento dello scioglimento e in particolare osservando le prescrizioni del comma 8, lettera b) dell'art. 148 del DPR 917/86 il patrimonio sarà devoluto ai fini sportivi.
3. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 4

1. La dotazione patrimoniale iniziale dell'associazione è costituita da titoli per un valore nominale complessivo di euro 100.000,00 (euro centomila).
2. Il patrimonio potrà essere incrementato da eredità, legati e donazioni con specifica destinazione e da ogni altra entrata ad esso destinata per deliberazione del consiglio direttivo o dell'assemblea.
3. Ogni entrata non destinata ad incrementare il patrimonio, ivi comprese le quote associative, i contributi pubblici o privati ed i proventi quali



corrispettivi specifici delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività associative.

4. L'eventuale avanzo annuale di gestione viene in ogni caso portato ad incremento del patrimonio dell'associazione, secondo le prescrizioni del comma 8, lettera a) dell'art. 148 del DPR 917/86.

SOCI - CATEGORIE E QUOTE SOCIALI - AMMISSIONE

ARTICOLO 5

1. I soci del club possono appartenere alle seguenti categorie: vitalizi o effettivi.

2. Con espressa esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e quindi di ogni occasionalità di rapporto, le prerogative dei soci sono le seguenti:

2.1. Soci vitalizi: su proposta motivata del consiglio direttivo l'assemblea potrà nominare soci vitalizi.

I soci vitalizi non sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale, hanno gli stessi diritti e sono assoggettati agli stessi doveri dei soci effettivi ordinari.

2.2. Soci effettivi: i soci effettivi possono assumere le seguenti qualifiche: ordinari, agonisti, allievi, visitatori, assenti, infrasettimanali.

Essi hanno tutti i diritti e sono soggetti a tutti i doveri connessi all'appartenenza al club, salvo quanto espressamente indicato qui di seguito.

2.2.1. Sono soci effettivi ordinari coloro che compiono nell'anno il 18° anno di età e provengono dalla categoria dei soci effettivi allievi oppure, maggiorenni, sono entrati a far parte del club secondo le modalità previste dall'art. 7.

I soci effettivi ordinari sono tenuti al pagamento della quota sociale di ammissione e della quota sociale annuale nelle misure stabilite dall'art. 6.

2.2.2. Sono soci effettivi agonisti i soci che, entrati a far parte del club secondo le modalità previste dall'art. 7, hanno le seguenti caratteristiche:

a) sono considerati dalla FIG come giocatori di interesse nazionale, indipendentemente dalla denominazione nel tempo utilizzata, purché di età inferiore ai 25 anni;

oppure

b) avendo un'età compresa tra i 12 e i 25 anni hanno raggiunto particolari risultati agonistici a livello nazionale, meglio delineati nel regolamento stabilito dal consiglio direttivo, sentito il parere della commissione sportiva.

Le condizioni di cui sopra potranno essere variate dal consiglio direttivo ogni anno, entro il trenta settembre, a valere per l'anno successivo.

I soci effettivi agonisti sono tenuti al pagamento della sola quota sociale annuale, nella misura stabilita dall'art. 6.

Se perdono la qualifica prima del compimento del 18° anno di età saranno considerati soci effettivi allievi.

Se perdono la qualifica in epoca successiva, la quota sociale di ammissione sarà pari al venticinque per cento ovvero al cinquanta per cento dell'intera quota a seconda che la qualifica sia stata ottenuta prima o dopo il compimento del 18° anno di età.

2.2.3. sono soci effettivi allievi coloro che, essendo figli ovvero parenti o affini entro il terzo grado di un socio effettivo o vitalizio, compiono nell'anno il 5° anno di età e non hanno ancora compiuto il 18°, ovvero provengono dalla categoria di soci effettivi agonisti, ovvero ancora coloro che, non avendo

rapporti di parentela o di affinità con un socio, compiono nell'anno il 14° anno di età e non hanno ancora compiuto il 18° e sono entrati a far parte dell'associazione secondo le modalità previste dall'art. 7.

I soci effettivi allievi sono tenuti al pagamento della sola quota sociale annuale, nelle misure stabilite dall'art. 6.

2.2.4. Sono soci effettivi visitatori coloro che intendono per loro scelta fare un uso limitato degli impianti del club nell'ambito di una disciplina regolamentare stabilita dal consiglio direttivo, le cui eventuali variazioni dovranno essere comunicate mediante affissione in bacheca entro il trenta settembre di ogni anno.

Possono ottenere la qualifica di soci effettivi visitatori solo coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) siano (o siano stati) coniugi o siano parenti o affini sino al terzo grado di soci vitalizi o effettivi;
- b) ovvero siano stati soci effettivi ordinari;
- c) ovvero abbiano superato la procedura di ammissione, di cui all'art. 7, con l'espressa richiesta di essere ammessi quali soci effettivi visitatori.

I soci effettivi visitatori sono tenuti al pagamento della sola quota sociale annuale nella misura stabilita dall'art. 6.

2.2.5. Sono soci effettivi infrasettimanali coloro che, superata la procedura di ammissione di cui all'art. 7, hanno compiuto il 18° anno di età e hanno scelto di frequentare il club esclusivamente nei giorni feriali, sabati esclusi.

I soci effettivi infrasettimanali sono tenuti al pagamento della sola quota sociale annuale, nella misura prevista dall'art. 6.

2.2.6. Sono soci effettivi assenti i soci effettivi ordinari, allievi, visitatori o infrasettimanali che, dovendosi assentare dalla propria dimora abituale, per ragioni motivate, per tutto l'anno successivo, ne hanno dato notizia al presidente con lettera raccomandata spedita entro il trentuno ottobre dell'anno in corso, indicando la nuova dimora fuori dalla Regione Lombardia e le motivazioni della richiesta.

E' facoltà insindacabile del consiglio direttivo valutare l'effettiva sussistenza delle condizioni legittimanti la qualifica di socio effettivo assente.

Il socio effettivo assente, per ciascun anno di assenza, potrà frequentare il club per un numero di giorni limitato, nell'ambito di una disciplina stabilita dal consiglio direttivo, le cui eventuali variazioni dovranno essere comunicate in bacheca entro il trenta settembre di ogni anno.

Il socio effettivo assente che intende mantenere tale stato anche per l'anno successivo, dovrà rinnovare la richiesta nei termini e con le modalità di cui sopra e così per ogni anno sociale successivo.

La frequenza del club in violazione a quanto sopra comporterà l'obbligo per il socio effettivo assente del pagamento dell'intera quota sociale annuale.

Per i soci effettivi assenti la quota sociale annuale è determinata nella misura stabilita all'art. 6.

ARTICOLO 6

1. Le Quote Sociali Annuali sono determinate dall'Assemblea ovvero, su delega di questa, dal Consiglio Direttivo.

2. Le Quote Sociali di Ammissione sono determinate dal Consiglio Direttivo.

3. Le Quote Sociali, in considerazione di quanto previsto nell'articolo precedente, dell'età dei Soci, ovvero del rapporto tra di essi, sono stabilite nelle seguenti percentuali in riferimento al Socio Effettivo Ordinario:



- per la Quota Sociale di Ammissione:

Socio Effettivo Ordinario con oltre 35 anni d'età 100%

Socio Effettivo Ordinario coniuge del suddetto Socio 50%

Socio Effettivo Ordinario fino a 35 anni di età 75%

Socio Effettivo Ordinario coniuge del suddetto Socio 50%

Socio Effettivo Ordinario fino a 30 anni di età 50%

Socio Effettivo Ordinario coniuge del suddetto Socio 50%

Socio Effettivo Ordinario fino a 30 anni di età e figlio di Socio 25%

Socio Effettivo Ordinario proveniente dalla categoria di Socio Effettivo Allievo 25%

Socio Effettivo Ordinario con almeno 65 anni di età 50%

- per le Quote Sociali Annuali:

Socio Effettivo Ordinario con oltre 35 anni di età 100%

Socio Effettivo Ordinario da 31 a 35 anni di età 70%

Socio Effettivo Ordinario da 23 a 30 anni di età 60%

Socio Effettivo Ordinario da 18 a 22 anni di età 30%

Socio Effettivo Agonista 10%

Socio Effettivo Allievo da 12 a 17 anni di età 20%

Socio Effettivo Allievo fino a 11 anni di età 12%

Socio Effettivo Assente 50%

Socio Effettivo Visitatore 40%

Socio Effettivo Infrasettimanale 70%.

4. L'appartenenza ad una categoria è stabilita con effetto dall'inizio dell'anno sociale in base all'età che i Soci andranno a compiere nel corso dell'anno stesso, ovvero, per i Soci Effettivi Visitatori, Assenti e Infrasettimanali, in base alla manifestazione di volontà da esprimersi entro il trentuno ottobre dell'anno precedente. Le aliquote di riduzione possono essere applicate solo una volta.

5. Le Quote Sociali di Ammissione e quelle Annuali dovranno essere corrisposte alla Segreteria in unica soluzione: le prime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento, le seconde entro il trenta aprile di ogni anno. I Soci Effettivi Ordinari da 18 a 35 anni potranno optare per il pagamento della Quota Sociale di Ammissione in ogni momento e dovranno corrispondere la quota in vigore ma nella percentuale di cui al comma 3 a seconda dell'età di esercizio dell'opzione.

6. E' facoltà del Consiglio Direttivo modificare i termini e le modalità di pagamento delle Quote e deliberare in merito all'applicazione di eventuali interessi e/o penalità. In ogni caso i figli di Soci Effettivi Ordinari fino a 30 anni di età e i Soci Effettivi Ordinari provenienti dalla categoria Allievi hanno il diritto di eseguire il versamento della Quota Sociale di Ammissione in tre anni.

7. Qualora l'ingresso di un nuovo socio avvenga nel corso dell'anno sociale, la quota sociale annuale sarà corrisposta pro rata temporis.

8. Il socio che non provvede al pagamento delle quote entro i termini stabiliti dovrà corrispondere un interesse e/o una penalità di mora nella misura fissata di anno in anno dal consiglio direttivo, e non potrà accedere al club fino all'avvenuto pagamento.

9. E' decaduto dalla qualifica di socio chi non avrà provveduto al pagamento della quota sociale annuale entro il trenta giugno di ogni anno, fermo restando

che, in ogni caso, il club avrà diritto di ottenere il pagamento di quanto dovuto, degli interessi e della penalità di mora, se deliberati.

10. Ciascun socio potrà recedere dall'associazione inviando le proprie dimissioni con lettera raccomandata al presidente del club entro il trentuno ottobre dell'anno in corso. In mancanza, l'impegno associativo si intenderà a tutti gli effetti rinnovato per l'anno successivo.

11. Un aspirante socio effettivo ordinario, al fine di valutare se la pratica dello sport del golf o l'appartenenza al club lo soddisfi, e in considerazione del fatto che gli viene richiesto il pagamento di una quota sociale di ammissione, all'atto della presentazione della domanda ai sensi e con le modalità di cui al successivo art. 7, può chiedere di confermare la sua adesione entro il trentuno ottobre. In mancanza di conferma, l'aspirante è decaduto dalla qualifica di socio a far tempo dalla fine dell'anno.

In caso di ammissione al club egli assumerà a pieno titolo e fin da quel momento la qualifica di socio effettivo ordinario ma sarà tenuto a corrispondere solo la quota sociale annuale con una maggiorazione stabilita annualmente dal consiglio direttivo.

Se il rapporto associativo continuerà nell'anno successivo, il socio sarà allora tenuto al pagamento della quota sociale di ammissione, nella misura ed alle condizioni a quel momento in essere, secondo le modalità e i termini stabiliti dal consiglio direttivo, senza rimborso della maggiorazione.

12. Un aspirante socio effettivo ordinario che, cittadino straniero, risiede per un certo periodo in Italia, all'atto della presentazione della domanda, ai sensi e con le modalità di cui al successivo art. 7, può chiedere di confermare la sua adesione entro il trentuno ottobre del terzo anno sociale di ammissione.

In caso di ammissione al club egli assumerà a pieno titolo e fin da quel momento la qualifica di socio effettivo ordinario ma sarà tenuto a corrispondere solo le quote sociali annuali con una maggiorazione per ogni anno stabilita dal consiglio direttivo.

Se il rapporto associativo continuerà, nel quarto anno successivo il socio sarà tenuto al pagamento della quota sociale di ammissione, nella misura ed alle condizioni a quel momento in essere, secondo le modalità e i termini stabiliti dal consiglio direttivo, senza rimborso della o delle maggiorazioni.

13. Un socio effettivo infrasettimanale potrà passare alla categoria di socio effettivo ordinario, previo pagamento della quota sociale di ammissione nella misura ed alle condizioni a quel momento in essere, secondo le modalità e i termini stabiliti dal consiglio direttivo.


ARTICOLO 7

1. L'ammissione dei soci effettivi deve avvenire con le modalità seguenti:

a) gli aspiranti soci devono presentare alla segreteria del club una domanda di ammissione, sottoscritta da quattro soci vitalizi, ovvero soci effettivi ordinari con un'anzianità di appartenenza al club di almeno tre anni, in qualità di presentatori. I soci presentatori devono conoscere personalmente il candidato e garantire sulle sue qualità morali, civili e sportive;

b) le domande così compilate sono trasmesse dalla segreteria ad apposita commissione nominata dal consiglio direttivo, composta da quattro membri da scegliersi tra i soci vitalizi o effettivi ordinari che non rivestano cariche sociali, nonché dal presidente del club o da un consigliere da lui designato.

La presidenza della commissione compete al presidente del club o al consigliere designato.



La commissione resta in carica un anno.

c) ricevute le domande, la commissione può convocare il candidato e/o i soci presentatori;

d) al termine dell'indagine preliminare e delle altre che riterrà di svolgere, se la commissione considera il candidato meritevole di essere ammesso, ne propone l'ammissibilità con una comunicazione che verrà esposta in una bacheca del club per venti giorni.

I soci possono far pervenire al presidente della commissione le loro eventuali osservazioni in busta chiusa, entro venti giorni dalla data di affissione.

Le domande dei candidati, con le eventuali osservazioni dei soci, sono trasmesse al consiglio direttivo cui compete la facoltà di procedere all'ammissione;

e) non sono soggette alla procedura fin qui esposta le domande di ammissione da parte del coniuge; ciò vale anche per i figli, ovvero per i parenti o affini entro il terzo grado, di soci effettivi ordinari vitalizi di età non superiore a 25 anni;

f) il provvedimento di ammissione dei soci effettivi deve essere adottato dal consiglio direttivo con il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti;

g) la segreteria deve dare formale comunicazione ai singoli candidati dell'accettazione della domanda da loro presentata e gli stessi hanno trenta giorni di tempo dal ricevimento di detta comunicazione per il versamento delle quote dovute;

h) le domande dei soci effettivi allievi devono essere controfirmate da uno dei genitori esercenti la legale rappresentanza o da chi ne fa le veci. La controfirma comporta l'assunzione di responsabilità al rispetto dello statuto e delle norme di funzionamento.

ARTICOLO 8

1. I soci possono invitare nei locali del club i loro ospiti previa registrazione e sottoscrizione di apposito registro.

2. Il consiglio direttivo può regolare e/o limitare l'applicazione di detta facoltà in relazione alle esigenze del club ed alla capienza dei locali medesimi dando comunicazione ai soci della normativa adottata a mezzo di affissione in bacheca.

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 9

1. Gli organi sociali sono:

- L'assemblea dei soci
- Il Presidente
- Il Consiglio Direttivo
- Il Collegio Dei Revisori
- Le Commissioni Di Disciplina.

2. Le cariche negli organi sociali sono tutte elettive. Valgono per esse, oltre a quanto stabilito dal presente statuto, i requisiti e i principi stabiliti dallo statuto federale.

ASSEMBLEA

ARTICOLO 10

1. L'assemblea dei soci, costituita secondo le modalità in seguito previste, rappresenta tutti gli appartenenti al club i quali rimangono obbligati in forza delle deliberazioni assunte in conformità alla legge ed alle disposizioni del presente statuto.

ARTICOLO 11

1. L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal consiglio direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio annuale consuntivo e preventivo.
2. L'assemblea deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta, motivata e scritta, da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.
3. L'assemblea può comunque essere convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno.

ARTICOLO 12

1. L'assemblea si considera validamente convocata allorché il relativo avviso, contenente anche l'ordine del giorno, sia stato affisso in una bacheca della sede sociale almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione e sia stato altresì comunicato dal consiglio direttivo, entro il predetto termine, ai singoli soci aventi diritto al voto:
 - A) con lettera da spedirsi al domicilio da loro dichiarato nella domanda di ammissione o a quello da loro successivamente indicato;
 - B) ovvero per posta elettronica ai soci che hanno espresso il proprio consenso a tale forma di notifica con la comunicazione al club del proprio indirizzo e-mail.
2. Quando l'assemblea viene convocata per l'approvazione del bilancio, alla lettera di convocazione deve essere allegata copia del bilancio consuntivo e di previsione, previo deposito, al solo scopo della consultazione dei soci, presso la segreteria del club della relativa documentazione.

ARTICOLO 13

1. Hanno diritto di intervento e di voto in assemblea tutti i soci, purché in regola con il pagamento delle quote e abbiano compiuto il 18° anno di età.
2. Ogni socio ha diritto ad un voto e potrà rappresentare per delega scritta un solo altro socio.
3. Il presidente onorario può partecipare all'assemblea senza diritto di voto.

ARTICOLO 14

1. L'assemblea si ritiene validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
2. Essa è presieduta dal presidente del club e, in caso di sua assenza, dal vice presidente più anziano d'età.
3. In caso di loro mancanza sarà presieduta da uno dei consiglieri presenti, su designazione dell'assemblea.
4. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario e due o più scrutatori, scegliendoli tra i soci.
5. Di ogni assemblea si deve redigere verbale firmato dal presidente dell'assemblea e dal segretario.
6. Il segretario delle assemblee straordinarie dovrà essere un notaio, designato dal presidente.

ARTICOLO 15

1. L'assemblea ordinaria:
 - A) delibera in ordine al bilancio annuale preventivo e consuntivo, nonché sulle relazioni annuali del consiglio direttivo;
 - B) delibera l'ammontare delle quote sociali annuali proposte dal consiglio direttivo;



- C) delibera in merito a tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo o su richiesta di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto;
- D) elegge a scrutinio segreto il presidente del club e con altre votazioni pure segrete il consiglio direttivo, il collegio dei revisori, designando di questo il presidente e le commissioni di disciplina salvo che le nomine, separatamente considerate, non avvengano per acclamazione, senza che nessun socio si opponga;
- E) delibera eventuali contributi straordinari di qualsiasi natura a carico dei soci;
- F) funge da commissione di terza istanza in ordine alla decisione della commissione di disciplina di seconda istanza che abbia comminato l'espulsione di un socio;
- G) può eleggere un presidente onorario purché sia stato socio.
- H) delibera, se del caso, il numero massimo dei soci.

2. L'assemblea straordinaria:

- A) delibera in merito alle modifiche statutarie;
- B) delibera in ordine allo scioglimento dell'associazione ed alle modalità della liquidazione.

ARTICOLO 16

1. Le deliberazioni dell'assemblea sono assunte a maggioranza assoluta degli intervenuti.
2. Le deliberazioni riguardanti modifiche statutarie devono essere assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli intervenuti.
3. Le deliberazioni relative allo scioglimento dell'associazione devono essere assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

PRESIDENTE

ARTICOLO 17

1. Il presidente ha la rappresentanza legale del club. Convoca inoltre l'assemblea dei soci e presiede il consiglio direttivo.
2. E' fatto divieto al presidente di ricoprire cariche in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
3. Ove ricorra l'ipotesi dell'estrema urgenza, può disporre anche su materia di competenza del consiglio direttivo, al quale sottoporrà per la ratifica, nella prima riunione, i provvedimenti adottati.
4. Il vice presidente più anziano per età sostituisce il presidente nei casi:
 - a) di impedimento temporaneo;
 - b) di impedimento definitivo;
 - c) di dimissioni dalla carica.

Negli ultimi due casi si applica quanto disposto dall'art. 19, comma 3.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 18

1. Il consiglio direttivo è composto dal presidente del club, che lo presiede, e da dieci membri eletti dall'assemblea, da scegliersi tra i soci. Il consiglio direttivo è legalmente costituito se almeno cinque consiglieri hanno singolarmente ottenuto la maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti all'assemblea. Qualora il consiglio direttivo non risulti legalmente costituito, il presidente, che nel frattempo opera con i soli poteri di ordinaria

amministrazione, provvede alla convocazione dell'assemblea nel termine di sessanta giorni. E' fatto divieto ai consiglieri di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal cono, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

2. E' auspicabile che, per consentire una efficiente gestione per il raggiungimento delle finalità istituzionali, che sono direttamente connesse alla pratica e alla promozione, anche attraverso l'attività agonistica, dell'esercizio del golf come disciplina sportiva, a comporre il consiglio direttivo siano chiamati soci da più di cinque anni che abbiano compiuto almeno il 25° anno di età.

3. Potrà inoltre far parte di diritto del consiglio direttivo, quale dodicesimo componente, un membro aggiunto designato rappresentante dell'amministrazione del parco di Monza. Il consiglio direttivo si riterrà comunque regolarmente costituito ed in grado di operare nella pienezza dei suoi poteri anche in assenza della nomina di tale rappresentante.

4. Il presidente ed i consiglieri rimangono in carica quattro esercizi sociali.

5. I consiglieri sono rieleggibili per non oltre sei membri.

6. Il consiglio designa nel suo seno due vicepresidenti.

7. Il consiglio può delegare parte dei suoi poteri al presidente del club o ad uno dei suoi membri, come pure può procedere alla nomina di un comitato esecutivo composto da tre a cinque membri.

8. Alle riunioni del consiglio direttivo può partecipare il presidente onorario senza diritto di voto.

ARTICOLO 19

1. Quando uno o più consiglieri, sino ad un massimo di quattro, dichiarano di non accettare la carica o cessano di farne parte per dimissioni o per qualsivoglia altro motivo, il consiglio direttivo, purché la maggioranza sia sempre costituita da consiglieri eletti dall'assemblea, provvede a sostituirli ed i consiglieri così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea che potrà confermarli o nominarne altri in sostituzione.

2. Quando i consiglieri che dichiarano di non accettare la carica o cessano di farne parte sono più di cinque, l'intero consiglio decade e i poteri per l'ordinaria amministrazione spettano al presidente, che deve procedere alla convocazione dell'assemblea per il rinnovo delle cariche nel termine di sessanta giorni.

3. Il consiglio direttivo decade inoltre in caso di impedimento definitivo o di dimissioni del presidente, con la conseguente necessità di procedere alla convocazione dell'assemblea entro sessanta giorni.

ARTICOLO 20

1. Il consiglio direttivo si riunisce almeno sei volte l'anno su convocazione del presidente ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne venga fatta richiesta da almeno quattro consiglieri. la convocazione può essere fatta per lettera, fax o e-mail.

2. Il consiglio direttivo è validamente riunito quando sia presente la maggioranza dei consiglieri. La presenza alle riunioni può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.



3. Il consiglio direttivo delibera a maggioranza di voti dei componenti presenti, fermo restando che, in caso di parità, il voto del presidente è determinante.

4. Il consigliere che per tre volte consecutive non partecipa alle riunioni senza addurre alcuna giustificazione decade dalla carica.

5. Deve essere redatto il verbale di ogni riunione del consiglio direttivo a cura di un segretario che verrà designato di volta in volta dal presidente e che può anche non essere appartenente al consiglio direttivo.

ARTICOLO 21

1. Il consiglio direttivo è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del club, fatta eccezione di quelli che lo statuto riserva all'assemblea.

2. A solo titolo esemplificativo il consiglio direttivo:

a) provvede alla gestione del club e determina le linee strategiche e operative per l'amministrazione e la conservazione del patrimonio;

b) stipula, risolve, modifica, rinnova contratti di gestione, di affitto, di locazione di impianti e macchine, di fornitura e di appalto, di conto corrente bancario, nonché ogni contratto che ritenga utile per il raggiungimento del fine associativo per la compravendita di immobili o di titoli che li rappresentano è necessaria una delibera assembleare;

c) assume e licenzia dirigenti, quadri, impiegati, operai e personale di servizio, fissandone le mansioni e la retribuzione;

d) adotta i provvedimenti nei confronti dei dipendenti del club e dei collaboratori;

e) stabilisce, sentito il presidente della commissione sportiva, le norme per l'uso degli impianti sportivi, determinando le epoche di apertura e di chiusura della stagione sportiva nel corso dell'anno sociale, nonché le delimitazioni delle aree per l'esercizio del gioco;

f) provvede alla compilazione delle norme di funzionamento della sede sociale e degli altri regolamenti previsti dal presente statuto;

g) redige i bilanci di previsione e consuntivi da sottoporre all'assemblea e convoca la medesima ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne venga richiesto dai soci a norma degli art. 11 e 32;

h) tratta con le autorità governative, amministrative e sportive ogni questione oggetto dell'attività del club;

i) delibera sull'ammissione dei nuovi soci;

l) determina l'ammontare della quota sociale di ammissione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 5 e 6 dello statuto;

m) determina l'ammontare della maggiorazione prevista ai commi 11 e 12 dell'art. 6.

3. Per particolari ragioni motivate il consiglio direttivo può deliberare sospensioni del pagamento della quota sociale di ammissione e/o riduzioni della quota sociale annuale per non più di dieci soci effettivi. Le agevolazioni così concesse hanno validità annuale.

4. Il consiglio direttivo ha facoltà di consentire l'accesso al club, per periodi di tempo limitato, ad ospiti d'onore.

COMMISSIONE SPORTIVA

ARTICOLO 22

1. Il consiglio direttivo nomina la commissione sportiva, composta da un numero variabile da tre a cinque membri scelti tra i soci effettivi ordinari o vitalizi.
2. La commissione dura in carica un anno.
3. Il presidente, nominato anch'esso dal consiglio direttivo, coordina l'attività della commissione e tiene i collegamenti con il presidente del club, o con un consigliere nominato dal consiglio. Il presidente della commissione può partecipare, su invito del presidente del club, alle riunioni del consiglio direttivo.
4. La commissione sportiva organizza e controlla l'attività sportiva del club seguendo le direttive del consiglio direttivo ed in particolare:
 - a) sottopone al consiglio direttivo il calendario sportivo e le iniziative che ritiene utili all'attività sportiva ed alla diffusione della conoscenza e della pratica del golf;
 - b) esprime pareri sulla situazione degli impianti sportivi e sulle loro modifiche permanenti e stagionali;
 - c) organizza in ogni particolare le gare sociali nominando il comitato ai sensi delle regole del golf;
 - d) nomina il comitato handicap che stabilisce e modifica gli handicap dei giocatori in conformità alle norme fissate dalla FIG;
 - e) sovrintende alla preparazione e agli allenamenti dei candidati alle squadre del club, forma le squadre e ne nomina di volta in volta il capitano;
 - f) sovrintende e organizza l'attività giovanile;
 - g) accerta le infrazioni alle norme di comportamento commesse dai soci, le comunica alla commissione di disciplina di prima istanza;
 - h) propone la partecipazione di squadre o di singoli giocatori in rappresentanza ufficiale del club a gare nazionali o internazionali e procede alla scelta degli stessi.
5. La commissione sportiva redige il verbale delle sue riunioni, firmato dal presidente. I verbali sono conservati in segreteria a disposizione del consiglio direttivo.

ARTICOLO 23

1. Il capitano della squadra del club, unitamente alla commissione sportiva, provvede:
 - a) alla selezione dei giocatori che parteciperanno alle varie competizioni;
 - b) alla preparazione dei giocatori;
 - c) a stabilire gli orari di allenamento.
2. Il capitano, giocatore o non giocatore, deve accompagnare la squadra ed è responsabile del comportamento dei giocatori. Al termine delle gare redige un rapporto scritto alla commissione sportiva.

COLLEGIO DEI REVISORI

ARTICOLO 24

1. Il collegio dei revisori è eletto dall'assemblea, che ne designa il presidente, e si compone di tre membri effettivi e due supplenti da scegliersi tra i soci vitalizi o effettivi ordinari e dura in carica quattro esercizi sociali ed è rieleggibile.
2. I componenti del collegio sono scelti di preferenza tra soci che siano revisori contabili.
3. Se un revisore dichiara di non accettare la carica o cessa di far parte del collegio per dimissioni o per qualsiasi altro motivo, o cessa di fare parte del



club, subentra ad esso un revisore supplente, con priorità a quello che abbia conseguito il maggior numero di voti ed a parità di voti il più anziano di età.

ARTICOLO 25

1. I componenti del collegio dei revisori hanno la facoltà di assistere alle riunioni del consiglio direttivo, con voto consultivo in ordine alle questioni di natura finanziaria.

ARTICOLO 26

1. I revisori controllano la gestione finanziaria del club ed esprimono il proprio parere in ordine ad essa, nonché in merito ai bilanci consuntivi e preventivi redatti dal consiglio direttivo, presentando relazione scritta all'assemblea annuale.

2. Per l'esercizio delle loro funzioni, i revisori hanno facoltà di esaminare in qualsiasi momento i verbali, le scritture contabili e i documenti amministrativi, di chiedere informazioni anche a singoli consiglieri e di compiere quant'altro ritengano opportuno per lo svolgimento dei compiti loro affidati.

COMMISSIONI DI DISCIPLINA

ARTICOLO 27

1. Le commissioni di disciplina sono di prima e di seconda istanza e decidono in assoluta autonomia.

2. I loro componenti sono eletti dall'assemblea.

COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

ARTICOLO 28

1. La commissione è composta da tre membri effettivi e due supplenti che non rivestono altre cariche sociali e sono soci vitalizi o effettivi ordinari da almeno dieci anni.

2. Essa designa il proprio presidente, dura in carica quattro esercizi sociali e i suoi membri effettivi non sono rieleggibili oltre due mandati consecutivi.

ARTICOLO 29

1. La commissione è competente a decidere in ordine a tutte le controversie che dovessero insorgere nell'ambito dell'associazione e/o tra singoli soci ogni qual volta ad uno o più soci vengano addebitate violazioni alle norme di comportamento all'interno del club, oppure azioni disonorevoli all'interno o al di fuori di esso.

2. La commissione deve intervenire su istanza scritta che promuova l'azione da parte:

- del consiglio direttivo;
- della commissione sportiva;
- di un socio interessato alla vertenza;
- di almeno cinque soci estranei ad una vicenda che ritengono di competenza della commissione;

per l'adozione di una decisione nell'ambito di uno dei seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) proscioglimento;
- b) censura;
- c) deplorazione;
- d) sospensione temporanea;
- e) espulsione.

3. La commissione decide, dopo aver udito le parti interessate ed eventuali testimoni, nonché espletate tutte le altre indagini che ritenga opportune.

4. La decisione deve essere redatta per iscritto e depositata nella segreteria del club per l'affissione in una bacheca. Copia di essa dovrà essere notificata agli interessati a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ARTICOLO 30

1. I soci cui sia stato inflitto uno dei provvedimenti sopra menzionati possono, entro quindici giorni dalla notifica della decisione, presentare ricorso alla commissione di disciplina di seconda istanza.

2. In pendenza del ricorso, gli effetti della decisione rimangono sospesi.

COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI SECONDA ISTANZA

ARTICOLO 31

1. La commissione è composta da tre membri effettivi e due supplenti che non rivestono cariche sociali e sono soci vitalizi o effettivi ordinari da almeno quindici anni.

2. La commissione designa il proprio presidente, dura in carica quattro esercizi sociali e i suoi membri effettivi non sono rieleggibili oltre due mandati consecutivi.

ARTICOLO 32

1. La commissione è competente a decidere in ordine a tutte le impugnazioni delle decisioni della commissione di disciplina di prima istanza. Le sue decisioni, rese note come quelle della commissione di prima istanza, si devono considerare definitive, ad eccezione di quella comportante l'espulsione, avverso la quale il socio soggetto a tale provvedimento può presentare ulteriore ricorso all'assemblea entro venti giorni dalla notifica.

2. Il ricorso all'assemblea deve essere indirizzato al presidente del club e fatto pervenire o depositato in segreteria.

3. In caso di ricorso all'assemblea, questa dovrà essere convocata entro sessanta giorni.

ARTICOLO 33

1. Le deliberazioni dell'assemblea quale commissione di terza istanza dovranno essere verbalizzate, affisse in una bacheca nella sede sociale, trasmesse alla FIG e notificate agli interessati a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 34

1. Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto valgono le norme del codice civile e quelle delle leggi speciali riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche.

Per allegazione:

F.to: Armando Borghi

“ Fiorella Gasparro notaio -

Copia in OTTO MEZZI fogli conforme all'originale
in più fogli firmati e suo... allegat.9.. nei miei atti
Milano, add 21-11-2018



Handwritten signature of Fiorella Gasparro